



REGOLAMENTO¹

Art. 1 – Sede (cfr. art 9 Statuto)

Il Consiglio delle Chiese di Parma (d'ora in poi Consiglio) ha sede a Parma in Borgo Riccio, 13 presso i locali del tempio Metodista.

L'archivio è custodito dalla Chiesa Metodista in un armadio dedicato munito di chiave.

Nell'archivio sono custoditi: il registro dei verbali; la documentazione contabile; la documentazione delle attività svolte e tutto il materiale che la segreteria ritenga di interesse per documentare la vita del Consiglio.

Art. 2 – Ammissione nuovi membri (v. art 11 Statuto)

a) Il Consiglio deve prevedere un preliminare incontro di conoscenza e di scambio di informazioni con il rappresentante della Chiesa che, anche se in modo informale, ha manifestato la volontà di far parte del Consiglio.

b) Il Consiglio fa seguire all'incontro preliminare una seduta di approfondimento e valutazione su quanto acquisito nell'incontro preliminare.

c) Il rappresentante della Chiesa intenzionata a far parte del CCCPR presenta al Presidente di turno una domanda di adesione nella quale si indicano:

1. le motivazioni della richiesta;
2. il nome ufficiale della Chiesa;
3. il Centro (curia, coordinamento o altro) da cui dipende gerarchicamente;
4. la sede del luogo di culto, e/o di riunione, e/o della parrocchia;
5. i recapiti del responsabile della Chiesa (parroco, pastore, ecc.);
6. l'accettazione dello Statuto del CCCPR e l'impegno a sottoscriverlo dopo

l'accoglimento della domanda di adesione.

d) La domanda di adesione deve essere corredata dall'attestazione, da parte della rispettiva autorità, dell'incarico di responsabilità relativamente ai fedeli del territorio

e) Il Consiglio in una seduta apposita valuta la domanda, la documentazione allegata e delibera all'unanimità l'adesione della Chiesa.

f) Il rappresentante della Chiesa nuovo membro del CCCPR sottoscriverà lo Statuto nella prima riunione alla quale sarà ammesso.

g) Il Consiglio, per facilitare gli aspetti burocratici, elaborerà un facsimile di domanda secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.²

¹ Approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio del 24 giugno 2013

² Il testo dell'articolo riprende integralmente la delibera approvata dal Consiglio il 2 aprile 2012

Art 3 – Convocazione del Consiglio (cfr. art. 10 Statuto)

Il Presidente di turno convoca il Consiglio, tenendo conto delle diverse situazioni e problematiche e ne coordina i lavori.

La data della seduta successiva viene stabilita dal presidente alla fine di ogni incontro, consultando i membri presenti.

Il presidente può convocare, autonomamente o su richiesta sia di una o più delegazioni delle Chiese sia della metà più uno dei singoli membri del Consiglio, una seduta straordinaria.

Il Consiglio viene convocato via e-mail e telefonicamente per chi non è dotato di posta elettronica.

Art 4 - Le delegazioni delle Chiese (cfr. art. 5 Statuto)

Ogni anno il Consiglio definisce il numero dei membri delle delegazioni.

Ogni anno all'inizio del mese di settembre le Chiese comunicano per iscritto al segretario del Consiglio i nomi dei membri della propria delegazione.

Art. 5 – Il Segretario (cfr. art. 9 Statuto)

Il Consiglio nomina un segretario con il compito di:

- inviare le convocazioni del Consiglio;
- redigere il verbale della seduta;
- inviare copia del verbale ad ogni membro;
- curare l'archiviazione della documentazione;
- espletare gli incarichi affidati dal presidente.

In caso di assenza del segretario, il presidente designerà un membro del Consiglio quale sostituto con il compito di verbalizzare la seduta e di consegnare il testo al segretario.

Art. 6 – Il Verbale (cfr. art. 10 Statuto)

Il verbale viene approvato con voto palese nella seduta successiva.

Le integrazioni e le richieste di rettifica, se accolte, vengono inserite nel testo dello stesso verbale a cura del segretario.

Art. 7 - Validità della seduta

Il Consiglio è convocato dal presidente e la seduta è valida con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti.

La delegazione si intende presente anche con la partecipazione di un solo membro.

Art. 8 - Commissioni e Gruppi di lavoro

Il Consiglio per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 3 dello Statuto, si può avvalere di commissioni e gruppi di lavoro.

Art. 9 - Tesoriere (cfr. Art, 9 Statuto)

Il Consiglio elegge ogni anno il suo tesoriere o lo conferma nel suo incarico.

Il tesoriere elabora una previsione di spesa e un consuntivo delle spese per il funzionamento ordinario del Consiglio.

Il tesoriere, su richiesta del Consiglio, terrà una rendicontazione periodica della cassa.

Art. 10 - Finanziamento

Il Consiglio ordinariamente finanzia la propria attività con il contributo delle Chiese aderenti. L'ammontare del contributo è deciso di anno in anno in sede di Consiglio.

Il Consiglio può ricevere offerte e sussidi finalizzati al sostegno di attività ecumeniche e di quelle previste dallo Statuto.

Art. 11 – Modifiche del Regolamento

Le variazioni al presente Regolamento sono decise dal Consiglio all'unanimità.

Art. 12 - Norma finale

Il presente regolamento, entra in vigore nella seduta successiva a quella in cui è stato approvato da Consiglio.